



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1637-A

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza  
e di pensioni

*(Conversione in legge del DL 4/2019 – approvato dal Senato A.S.  
1018)*

N. 80 – 19 marzo 2019



# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1637-A

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza  
e di pensioni

*(Conversione in legge del DL 4/2019 – approvato dal Senato A.S.  
1018)*

N. 80 – 19 marzo 2019

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 5 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 6 -</b>
ARTICOLI 1 (COMMA 2), 2 (COMMI 2 E 4), 12 (COMMI 1 E 8), 28 (COMMA 2) .....	- 6 -
PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENZA .....	- 6 -
ARTICOLO 2 .....	- 9 -
CALCOLO ISEE .....	- 9 -
ARTICOLI 2 E 7-TER .....	- 10 -
SOSPENSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA .....	- 10 -
ARTICOLO 3 .....	- 13 -
BENEFICIO ECONOMICO .....	- 13 -
ARTICOLO 4 .....	- 14 -
PATTO PER IL LAVORO E PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE .....	- 14 -
ARTICOLO 4, COMMA 15 .....	- 16 -
PATTO PER IL LAVORO E PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE .....	- 16 -
ARTICOLO 5, COMMA 1 .....	- 16 -
RICHIESTE DEL REDDITO DI CITTADINANZA PRESSO I PATRONATI .....	- 16 -
ARTICOLO 5, COMMI 4, 5 E 7 .....	- 18 -
RICHIESTA, RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO .....	- 18 -
ARTICOLO 6 .....	- 19 -
PIATTAFORME DIGITALI PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI PATTI .....	- 19 -
ARTICOLO 6, COMMI DA 6 A 6-QUINQUIES .....	- 20 -
CONTROLLO E MONITORAGGIO NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA .....	- 20 -
ARTICOLO 7, COMMI DA 15-QUATER A 15-SEPTIES .....	- 22 -
COMANDO CARABINIERI "TUTELA DEL LAVORO" E ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO .....	- 22 -
ARTICOLO 10, COMMI 1-BIS E 1-TER .....	- 25 -
MONITORAGGIO DEL REDDITO DI CITTADINANZA .....	- 25 -
ARTICOLO 11 .....	- 26 -

ULTERIORI MODIFICAZIONI AL D. LGS. 147/2017.....	- 26 -
ARTICOLO 12, COMMI DA 3 A 3-QUATER, DA 8-BIS A 8-TER E COMMA 12.....	- 28 -
PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO .....	- 28 -
ARTICOLO 12, COMMA 7-BIS.....	- 35 -
ASSUNZIONI PRESSO L'INAIL .....	- 35 -
ARTICOLO 13, COMMI DA 1 A 1-TER,.....	- 38 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	- 38 -
ARTICOLO 13, COMMA 2.....	- 39 -
NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA .....	- 39 -
ARTICOLO 14, COMMI DA 10-OCTIES A 10-UNDECIES.....	- 42 -
RECLUTAMENTO DI PERSONALE PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI.....	- 42 -
ARTICOLO 14-BIS, COMMA 2.....	- 46 -
DISCIPLINA DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN .....	- 46 -
ARTICOLO 14-TER, COMMA 1.....	- 46 -
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E TIROCINIO DI CATEGORIE PROTETTE .....	- 46 -
ARTICOLO 20, COMMI 1 E 5 .....	- 47 -
RISCATTO DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE.....	- 47 -
ARTICOLO 20, COMMI 6.....	- 48 -
RISCATTO DI LAUREA.....	- 48 -
ARTICOLO 23, COMMA 2.....	- 49 -
ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS).....	- 49 -
ARTICOLO 25, COMMI 1 E 2 .....	- 50 -
VICE PRESIDENTI INPS E INAIL .....	- 50 -
ARTICOLO 25-BIS.....	- 51 -
UFFICI STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....	- 51 -
ARTICOLO 26-TER .....	- 54 -
PRESTAZIONI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA .....	- 54 -
ARTICOLO 26-QUINQUIES.....	- 55 -

REGIME PENSIONISTICO ENAV.....	- 55 -
ARTICOLO 26- <i>SEPTIES</i> .....	- 56 -
SISTEMA DI GOVERNO DELL'ANPAL.....	- 56 -
ARTICOLO 28.....	- 56 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 56 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1637-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>governativa</b> approvato, con modificazioni, dal Senato
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Murelli, per la XI Commissione Nesci, per la XII Commissione
<b>Gruppi:</b>	Lega M5S
<b>Commissioni competenti:</b>	XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 6 marzo 2019.

In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 76 del 6 marzo 2019.

Le Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Degli emendamenti approvati, quelli presentati dal Governo sono corredati di relazione tecnica. Inoltre, alcuni fra quelli presentati dalle relatrici sono corredati di una "relazione tecnica" non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato e che non riporta l'indicazione dell'amministrazione competente. Infine, gli ulteriori emendamenti di iniziativa parlamentare non sono corredati di relazione tecnica.

Nella presente Nota si darà conto delle relazioni tecniche governative nonché delle predette relazioni presentate a corredo degli emendamenti di iniziativa delle relatrici.

Nessuno degli emendamenti approvati è corredato di prospetto riepilogativo.

Ove non sia diversamente specificato, l'appunto fa riferimento alle relazioni tecniche presentate a corredo degli emendamenti approvati.

Si rammenta, infine, che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione (seduta del 13 marzo 2019), il Governo ha depositato la relazione tecnica di passaggio, aggiornata alla luce delle modifiche introdotte in prima lettura dal Senato. Come indicato nella lettera di accompagnamento, la RT è stata positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato subordinatamente a due condizioni, riferite all'articolo 12, comma 7-*bis* e all'articolo 25-*bis*. Tali condizioni sono state oggetto di emendamenti delle relatrici: nelle relative schede si dà conto anche delle motivazioni addotte nella relazione tecnica di passaggio.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI 1 (comma 2), 2 (commi 2 e 4), 12 (commi 1 e 8), 28 (comma 2)<sup>1</sup>**

#### **Persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza**

**L'articolo 1, comma 2**, dell'AC 1637 prevede che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, il reddito di cittadinanza assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

Il successivo articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3, pone come limite del patrimonio mobiliare ai fini della fruizione del reddito di cittadinanza un valore, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo.

Infine, l'articolo 2, comma 4, prevede un parametro della scala di equivalenza pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.

**Le norme** dispongono alcune modifiche all'AC 1637.

In particolare, le disposizioni:

- modificano l'articolo 1, comma 2, prevedendo che la pensione di cittadinanza possa essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo

---

<sup>1</sup> Emendamento del Governo 1.100.

familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di età inferiore al suddetto requisito anagrafico [lettera a)];

- modificano l'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3, incrementando di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente il limite del patrimonio mobiliare ai fini della fruizione del reddito di cittadinanza [lettera b), numero 1];
- sostituiscono l'articolo 2, comma 4, incrementando da 2,1 a 2,2 il limite massimo del parametro della scala di equivalenza (ai fini della determinazione del beneficio spettante) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Contestualmente viene soppressa la decurtazione, introdotta durante l'esame al Senato, pari allo 0,4 per il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie non sorrette da giusta causa, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni [lettera b), numero 2].

Dalla disposizione derivano maggiori oneri in misura pari a 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 17,0 milioni di euro per l'anno 2021 e a 16,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Conseguentemente:

- viene modificato l'articolo 12, comma 1, relativo ai limiti di spesa previsti per l'erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza;
- viene modificato l'articolo 12, comma 1, comma 8, lettera b), riducendo di 12,8 milioni per il 2019 e di 16,9 milioni per il 2020 le risorse appostate per il potenziamento dei centri per l'impiego;
- viene modificato l'articolo 28, comma 2, relativo alle disposizioni finanziarie. In particolare, vengono aggiornati gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento (comma 2, alinea) e viene aggiornata la copertura sul Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 2, lettera a)): sia i maggiori oneri sia le relative coperture sono individuati in misura pari a 12,8 milioni per il 2019, 16,9 milioni per il 2020, 17,0 milioni per il 2021 e 16,9 milioni annui a decorrere dal 2022.

La **relazione tecnica** afferma che si è fatto riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) a fini ISEE relative all'annualità 2017, così come in sede di relazione tecnica al testo originario del provvedimento in esame. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU.

Come riferito in sede di relazione tecnica, il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa 220 mila nuclei familiari, pari al 4% della popolazione ISEE, che nel 2017 ha coperto oltre il 25% della popolazione residente

per un totale di oltre 4,9 milioni di nuclei familiari distinti. La metodologia utilizzata per l'analisi è la medesima descritta analiticamente nella relazione tecnica citata, cui si rimanda. I medesimi criteri sono stati utilizzati, in particolare, per stimare gli eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro che non hanno presentato una DSU nel 2017 e quelli riduttivi legati a coloro che, pur possedendo i requisiti richiesti, non presenteranno domanda per il beneficio.

Stessa metodologia è stata utilizzata anche per tener conto dei requisiti di residenza e soggiorno, nonché dell'applicazione del mese di sospensione ogni 18 mesi per il solo reddito di cittadinanza.

La RT specifica che nelle valutazioni degli oneri dell'emendamento possono peraltro distinguersi due diversi effetti legati alle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, numero 1, volte esclusivamente ad ampliare le possibilità di accesso alla misura, e alle previsioni di cui alla lettera *b)*, numero 2, che incrementano anche il valore del beneficio.

Il profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al Rdc e alla Pensione di cittadinanza è il seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ampliamento platea famiglie con disabili	6,4	8,8	8,6	8,7	8,7
Incremento valore beneficio famiglie con disabili	6,4	8,1	8,4	8,2	8,2
<b>Totale</b>	<b>12,8</b>	<b>16,9</b>	<b>17,0</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni in esame sono volte ad estendere i benefici del reddito e della pensione di cittadinanza nei confronti delle persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. In particolare, le norme intervengono sia ampliando la platea dei beneficiari con modifiche in senso estensivo (sia pur riferite ai soli nuclei familiari con disabili) dei requisiti richiesti, sia incrementando l'importo del reddito per i suddetti nuclei mediante modifica ai parametri della scala di equivalenza. In proposito, si prende atto delle quantificazioni riportate nella RT, osservando tuttavia che la stessa non fornisce gli specifici dati e parametri utilizzati per la quantificazione quali il maggior numero dei nuclei interessati e l'incremento medio delle prestazioni *pro capite*. Sul punto appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.

Con riferimento al venir meno – per effetto delle modifiche introdotte - della decurtazione, inserita durante l'esame al Senato, pari allo 0,4 per il componente del nucleo familiare

disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, si evidenzia che tale parametro non riguarda esclusivamente famiglie con soggetti disabili. Andrebbe quindi chiarito se siano configurabili effetti, anche ulteriori rispetto all'incremento del beneficio per le famiglie con disabili, considerato che la RT non reca riferimenti espressi a tal proposito.

Infine, con riferimento alla riduzione delle risorse appostate per il potenziamento dei centri per l'impiego, andrebbe acquisita conferma che detti centri possano comunque sostenere gli adempimenti aggiuntivi previsti dal provvedimento in esame.

## **ARTICOLO 2<sup>2</sup>**

### **Calcolo ISEE**

**Le norme** – introdotte durante l'esame in sede referente – modificano l'articolo 2 del provvedimento in esame.

In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma 1, lettera *b*), numero 1), prevedendo che, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE sia calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159/2013.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 1, del DPCM 159/2013 dispone che, ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il successivo comma 2 prevede altresì che per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente;

---

<sup>2</sup> Emendamento delle Relatrici 2.200.

- viene introdotta al comma 5 la lettera *a-bis*), prevedendo che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuino a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

La **relazione tecnica**<sup>3</sup> afferma che l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo eventualmente esclusivamente effetti restrittivi della platea dei beneficiari.

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni appaiono volte a considerare parte del nucleo familiare ISEE, ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza, i genitori naturali non conviventi (tranne le eccezioni espressamente previste) e i soggetti, coniugi o meno, già parte del nucleo familiare e residenti nella medesima abitazione del nucleo stesso.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLI 2 e 7-ter<sup>4</sup>**

##### **Sospensione del reddito di cittadinanza**

**Le norme** – introdotte durante l'esame in sede referente – sono volte a sospendere il beneficio del reddito di cittadinanza al sussistere di determinati presupposti.

In primo luogo, modificando l'articolo 2, ai requisiti necessari per godere del reddito di cittadinanza, viene aggiunta la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei seguenti delitti:

- fattispecie delittuose introdotte ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del codice penale);
- associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.);

---

<sup>3</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non vidimata.

<sup>4</sup> Emendamento delle Relatrici 2.500, nuova formulazione, già articolo aggiuntivo 7-*bis*.01.

- strage (art. 422 c.p.);
- delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.

In secondo luogo, modificando l'articolo 3, si dispone che, ai fini del calcolo della scala di equivalenza, nel nucleo familiare non si tiene conto dei componenti sottoposti a misura cautelare o condannati per taluno dei sopraelencati delitti.

Infine, viene inserito l'articolo 7-ter, a norma del quale è sospesa l'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza nei confronti del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché al condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del provvedimento in esame. La sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo (commi 1 e 2).

I provvedimenti di sospensione sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente all'INPS che provvede all'inserimento nelle relative piattaforme che hanno in carico la posizione del soggetto interessato (comma 4).

La sospensione del beneficio del Reddito o della pensione di cittadinanza può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti le condizioni che l'hanno determinata. A tal fine, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione (comma 5).

Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 6).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, non sono corredate di **relazione tecnica**.

**Al riguardo**, si rileva che le norme prevedono la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza per i soggetti sottoposti a misura cautelare o condannati in via non definitiva per taluni delitti, oppure la preclusione della relativa richiesta. La sospensione non ha effetto retroattivo; parimenti l'eventuale diritto al ripristino dell'erogazione delle

prestazioni decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

Ai sensi del comma 6, inoltre, i risparmi sono versati annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In proposito, si fa presente che l'articolo 18-*bis* sospende il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e di pensione anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, disponendo che i relativi risparmi siano anch'essi riassegnati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La RT di passaggio afferma, relativamente al suddetto articolo 18-*bis*, che, trattandosi di entrate aventi carattere di novità, la riassegnazione alla spesa non comporta oneri e che la misura avverrà nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, che risulteranno invariati.

Si prende preliminarmente atto delle precisazioni del Governo riportate nella relazione tecnica di passaggio in rapporto all'articolo 18-*bis*, che concerne una fattispecie comparabile a quella in esame, soprattutto in relazione alla riassegnazione dei risparmi. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che tale destinazione sia effettuata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Tuttavia, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della riassegnazione tenuto conto che le sospensioni sono motivate anche sulla base di provvedimenti comunque non definitivi (misure cautelari o sentenze non passate in giudicato); andrebbe quindi escluso che possa determinarsi la necessità di un rimborso all'interessato per somme eventualmente già destinate a spesa, con conseguenti oneri per la finanza pubblica, pur considerando che il ripristino dell'erogazione non ha effetto retroattivo.

In relazione al reddito di cittadinanza, inoltre, ulteriori elementi andrebbero acquisiti circa gli effetti del ripristino dell'erogazione: infatti, essendo il beneficio (a differenza della pensione di cittadinanza, che è di carattere permanente) riconosciuto per un periodo di tempo delimitato, andrebbe chiarito se – in caso di ripristino al termine della sospensione – la prestazione debba

essere erogata, come parrebbe, per tutte le mensilità mancanti fino alla diciottesima: in tal caso, infatti, potrebbe determinarsi un allungamento della fruizione anche in annualità successive a quelle inizialmente previste nelle stime.

Infine, appare necessario acquisire conferma che il meccanismo di riequilibrio della compatibilità finanziaria, di cui all'articolo 12, comma 9, sia idoneo a tener conto della diversa modulazione connessa alla sospensione dei benefici e al loro successivo ripristino.

## **ARTICOLO 3<sup>5</sup>**

### **Beneficio economico**

Le norme modificano l'articolo 3 del provvedimento in esame.

In particolare, le disposizioni:

- sostituiscono l'ultimo periodo del comma 8, prevedendo che l'avvio dell'attività di lavoro dipendente sia comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto (anziché per il tramite della piattaforma digitale). Contestualmente, viene soppressa la sanzione della decadenza dal beneficio in caso di mancata comunicazione [lettera *b*]);
- modificano il comma 9, terzo periodo, specificando che il relativo incentivo (due mensilità del reddito di cittadinanza percepite dal soggetto interessato anche successivamente all'avvio di attività di impresa o lavoro autonomo) non sia cumulabile con il beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili, di cui all'articolo 8, comma 4, riconosciuto ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc [lettera *d*]);
- modificano il comma 11, prevedendo che, con riferimento al patrimonio mobiliare, l'eventuale variazione che comporti la perdita dei requisiti sia comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie specifiche, a seguito di donazione, successione o vincite, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione [lettera *e*]).

La **relazione tecnica**<sup>6</sup> afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Oltre alle semplificazioni amministrative, infatti, le stesse provvedono unicamente a limitare la

---

<sup>5</sup> Emendamento delle Relatrici 3.100.

<sup>6</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

portata degli incentivi e ad estendere la possibilità di revoche del beneficio a seguito di variazioni patrimoniali.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che le modifiche in esame appaiono di carattere ordinamentale o comunque volte a rendere più stringente la disciplina delle variazioni patrimoniali ai fini della fruizione del beneficio.

## **ARTICOLO 4<sup>7</sup>**

### **Patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale**

**Le norme** modificano l'articolo 4 del provvedimento in esame.

In particolare, le disposizioni:

- sostituiscono il comma 5, prevedendo che i soggetti cui sono richiesti gli obblighi di immediata disponibilità al lavoro e di adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale siano individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale<sup>8</sup> istituita presso l'ANPAL, al fine della convocazione presso detti centri.

Pertanto, viene sottratto ai centri per l'impiego l'onere della determinazione dei soggetti da convocare.

Vengono inoltre modificati i requisiti previsti ai fini della convocazione presso i centri per l'impiego, escludendo i soggetti firmatari di un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 147/2017 [lettera *b*]);

- introducono i commi da *5-bis* a *5-quater*, prevedendo, tra l'altro, che, per il tramite della piattaforma digitale siano resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. Ai centri viene altresì reso noto ai fini della convocazione l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, lo stesso invia il

---

<sup>7</sup> Emendamento delle Relatrici 4.100.

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 6, comma 2.

richiedente per il tramite della piattaforma digitale ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà [lettera c)];

- modificano il comma 15, prevedendo che le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti comunali, utili alla collettività, siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali [lettera i)];
- introducono il comma 15-*quater*, prevedendo che per le finalità di cui al provvedimento in esame e a ogni altro fine, si considerino in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito, ai sensi dell'articolo 13 del DPR 917/1986.

La **relazione tecnica**<sup>9</sup> afferma che le modifiche ridisegnano parzialmente i flussi di beneficiari che dovranno essere presi in carico dai centri per l'impiego piuttosto che dai servizi dei comuni responsabili del contrasto alla povertà, nonché le modalità di coordinamento tra i servizi territoriali per la redazione dei Patti per il lavoro o per l'inclusione sociale.

La RT afferma altresì che non sono previste nuove attività in capo ai servizi tali da comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe acquisita una conferma circa la sostenibilità, per i soggetti pubblici interessati (in particolare centri per l'impiego, comuni, Ministero del lavoro e ANPAL), degli adempimenti previsti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 15-*quater*, in base al quale, per le finalità di cui al provvedimento in esame e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito, di cui all'articolo 13 del DPR 917/1986, si rileva che già a legislazione vigente viene considerato "non occupato" chi svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ricavandone un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

In proposito si vedano, ad esempio, gli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 22/2015, che prevedono l'accesso alla NASpI anche nei casi in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione e la circolare 34/2015 del Ministero del lavoro.

---

<sup>9</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

Andrebbe comunque acquisita conferma che la disposizione non comporti un ampliamento della platea di beneficiari delle misure previste dal provvedimento in esame e rispetto ad ulteriori prestazioni che, a legislazione vigente, sono disposte in favore dei soggetti non occupati.

#### **ARTICOLO 4, comma 15<sup>10</sup>**

##### **Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale**

**Le modifiche** sopprimono l'ultimo periodo del comma 15, che era stato introdotto dal Senato.

Tale periodo pone a carico delle risorse finanziarie relative al reddito di cittadinanza gli oneri – non quantificati - derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile inerenti alla partecipazione dei soggetti ai progetti di cui al medesimo comma 15 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale).

In merito all'introduzione del predetto periodo, il *dossier* del Servizio Bilancio della Camera, riferito al testo trasmesso dal Senato, ha rilevato che tali oneri non risultavano ricompresi nella tabella riepilogativa degli effetti finanziari posti a carico del Fondo per il reddito di cittadinanza (*cf.* scheda art.12).

La disposizione soppressa è riprodotta con diversa formulazione all'articolo 12, comma 12, cui si rinvia.

**Al riguardo** si rinvia alla scheda relativa all'art. 12, commi 3 e seguenti.

#### **ARTICOLO 5, comma 1<sup>11</sup>**

##### **Richieste del reddito di cittadinanza presso i patronati**

**Normativa vigente.** L'articolo 13, commi 1 e 2, della L. 152/2001 dispone che per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, si provveda mediante il prelievo dell'aliquota pari allo 0,199 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare da INPS e INAIL.

---

<sup>10</sup> Emendamento delle Relatrici 4.102 - parte dispositiva.

<sup>11</sup> Emendamento delle Relatrici 5.100.

Il prelievo è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

- a) 89,90 per cento all'attività;
- b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
- c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 605, della L. 208/2015, ha – da ultimo – ridotto da 0,207 a 0,199 punti percentuali il valore dell'aliquota di finanziamento. Tale riduzione ha ridotto da circa 410 milioni a circa 395 milioni annui il complesso del finanziamento previsto, con un risparmio di 15 milioni annui a decorrere dal 2016 su tutti i saldi di finanza pubblica.

**Le norme** – introdotte durante l'esame in sede referente – modificano l'articolo 5, comma 1, prevedendo che le richieste del reddito di cittadinanza possano essere presentate anche presso gli istituti di patronato, fermo restando che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica**<sup>12</sup> afferma che le richieste di reddito di cittadinanza possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il finanziamento di tali istituti avviene tramite la ripartizione delle risorse del cosiddetto Fondo patronati, per il quale non è previsto alcun incremento nel 2019.

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che anche le richieste del reddito di cittadinanza possano essere presentate presso gli istituti di patronato. In proposito, pur rilevando che le disposizioni non modificano le modalità di finanziamento di tali istituti (prelievo dell'aliquota pari allo 0,199 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare da INPS e INAIL), andrebbe chiarito se dall'incremento dell'attività dei patronati possano derivare maggiori oneri, atteso che i criteri di ripartizione prevedono che l'89,90 per cento del finanziamento sia assegnato in base all'attività svolta.

---

<sup>12</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

## ARTICOLO 5, commi 4, 5 e 7<sup>13</sup>

### **Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio**

**Le norme** modificano l'articolo 5 del provvedimento in esame.

In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma 4, prevedendo che - nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, posta in capo ai comuni, avvenga secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- introducono il comma 6-*bis*, prevedendo che la pensione di cittadinanza possa essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni;
- modificano il comma 7, estendendo ai beneficiari del reddito di cittadinanza le agevolazioni per la fornitura del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60 della L. 221/2015, anche secondo modalità semplificate<sup>14</sup> di estensione del beneficio.

Si fa presente che l'articolo 60, commi 1 e 2, della L. 221/2015 prevede che l'ARERA<sup>15</sup>, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Al fine di assicurare la copertura degli oneri, l'Autorità definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso. A tali norme non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**<sup>16</sup> afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al di là dell'accordo in sede di Conferenza Stato-città cui è demandata la definizione delle modalità di controllo del requisito di residenza e soggiorno, si prevedono diverse modalità di erogazione per la pensione di cittadinanza senza modificare né la platea di beneficiari e né l'ammontare del beneficio.

Riguardo all'estensione ai beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza delle agevolazioni per l'accesso al servizio idrico integrato (oltre a quelle già previste per l'energia elettrica e il gas), la RT precisa che tali agevolazioni non sono a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per quanto riguarda le disposizioni relative al riconoscimento di agevolazioni per la fornitura del servizio idrico, di cui all'articolo 60 della L. 221/2015, non vi sono osservazioni

---

<sup>13</sup> Emendamento delle Relatrici 5.101.

<sup>14</sup> Da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA.

<sup>15</sup> Già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

<sup>16</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che alle norme originarie non erano ascritti effetti finanziari.

Non sembra inoltre incidere sulla determinazione in via previsionale degli oneri del provvedimento la possibilità di erogare la pensione di cittadinanza anche con mezzi diversi dalla Carta (quali, in particolare, il contante o l'accredito diretto).

Andrebbero peraltro acquisiti elementi di valutazione riguardo al possibile venir meno di eventuali economie riferite alla spendibilità effettiva del beneficio tenuto conto delle limitazioni previste per la Carta Rdc (tra cui si rammentano: la spendibilità nel mese di riferimento, le limitazioni al prelievo di contante).

## **ARTICOLO 6<sup>17</sup>**

### **Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti**

**Le norme** modificano l'articolo 6 del provvedimento in esame.

In particolare, le disposizioni:

- introducono il comma 2-*bis*, prevedendo che le regioni dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordino con le piattaforme digitali le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;
- modificano i commi 3 e 4, prevedendo che al fine di fruire delle informazioni prodotte dalle piattaforme digitali i comuni si coordinino a livello di ambito territoriale;
- modificano il comma 7, prevedendo che anche le regioni e le province autonome svolgano le attività previste dalle norme di cui all'articolo in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **relazione tecnica**<sup>18</sup> afferma che l'implementazione delle piattaforme secondo l'integrazione con i sistemi informativi regionali è già prevista dall'ordinamento nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e di quello dei servizi sociali, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma - che

---

<sup>17</sup> Emendamento delle Relatrici 6.100.

<sup>18</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

l'interoperabilità possa essere assicurata e che le attività poste in capo agli enti territoriali, di carattere istituzionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 6, commi da 6 a 6-quinquies<sup>19</sup>**

#### **Controllo e monitoraggio nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza**

**La norma** interviene sulla disciplina relativa all'attività di controllo nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc), prevedendo:

- l'obbligo (in luogo della facoltà) di stipulare specifiche convenzioni tra il Ministero del lavoro e la Guardia di finanza (modifica comma 6);
- la soppressione della non onerosità prevista per lo svolgimento della predetta attività di controllo (soppressione, nel comma 6, delle parole “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”);
- l'incremento di 100 unità della dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza (nuovo comma 6-*bis*);
- assunzioni straordinarie, in aggiunta a quelle previste a normativa vigente, di 100 unità nel ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019. Ai relativi oneri, pari a 511.383,00 per il 2019, a 3.792.248,25 per il 2020, a 4.604.145,50 per il 2021, a 5.293.121,00 per il 2022, a 5.346.461,25 per il 2023 e a 5.506.482,00 a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione di specifico fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 6-*ter*).

Sono contestualmente modificate le norme vigenti in materia. In particolare viene modificata la consistenza organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza, di cui all'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 199/1995<sup>20</sup> (da 23.602 a 23.702 unità<sup>21</sup>). Le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, di cui all'art. 36, comma 10, lett. *b*), del d.lgs. n. 95/2017<sup>22</sup> sono incrementate da 28.602 a 28.702 unità (commi 6-*quater* e 6-*quinquies*).

L'emendamento che ha introdotto le modifiche non è corredato di **relazione tecnica**.

**Al riguardo**, appare necessario acquisire gli elementi di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione, con specifico riguardo alle modalità attuative del piano assunzionale e,

---

<sup>19</sup> Emendamento delle Relatrici 6.200.

<sup>20</sup> Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

<sup>21</sup> (lettera *b*) della parte consequenziale dell'emendamento)

<sup>22</sup> Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

conformemente a quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009), all'andamento almeno decennale dell'onere che tenga conto delle progressioni di carriera del personale di cui si prevede l'assunzione. I chiarimenti appaiono necessari anche al fine di evidenziare le ragioni per le quali gli importi indicati dalla norma presentano un andamento con crescita particolarmente elevata fino al 2022 e più contenuta negli anni 2022 e 2023.

Non si formulano osservazioni riguardo alle modifiche introdotte al comma 6, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della non onerosità delle convenzioni ivi previste, la cui stipula viene resa obbligatoria.

**In merito ai profili di copertura**, si segnala che il comma 6-ter dell'articolo 6, al fine di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei beneficiari del Rdc nonché degli enti di formazione, aumenta la dotazione organica del ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza di cento unità, autorizzando, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, di un corrispondente contingente di personale. Al relativo onere, pari a 511.383 euro per il 2019, a 3.792.248,25 euro per il 2020, a 4.604.145,50 euro per il 2021, a 5.293.121 euro per il 2022, a 5.346.461,25 euro per il 2023 e a 5.506.482 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021, prevedendo la copertura dell'onere massimo, decorrente dal 2024, a partire dal terzo anno del triennio, vale a dire dall'anno 2021. Ciò posto, nel segnalare che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, si segnala, da un punto di vista formale, in relazione all'utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, l'opportunità di espungere la parola "corrispondente", giacché, come detto, la disposizione prevede l'utilizzo del citato accantonamento in misura pari all'onere massimo a partire dall'ultimo anno del triennio 2019-2021. Si segnala inoltre l'opportunità di arrotondare le cifre indicate nell'onere oggetto di copertura per gli anni 2020, 2021 e 2023.

## ARTICOLO 7, commi da 15-*quater* a 15-*septies*<sup>23</sup>

### Comando Carabinieri “Tutela del lavoro” e Ispettorato nazionale del lavoro

**Normativa vigente.** L’art. 826 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM) prevede l’assegnazione al Ministero del lavoro di un contingente complessivo di 505 unità dell’Arma dei carabinieri in soprannumero rispetto ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli. Le unità sono ripartite dalla norma nei seguenti termini: a) 1 generale di brigata, 6 tenenti colonnelli/maggiori, 1 capitano, 169 ispettori, 157 sovrintendenti, 171 appuntati e carabinieri (comma 1).

L’art. 1, comma 445, lett. a) della legge n. 145/2018, autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 300 unità per il 2019, a 300 unità per il 2020 e a 330 unità per il 2021. La norma integra, conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all’art. 76 del CCNL comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 di euro 750.000 per il 2019, di euro 1.500.000 per il 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri assunzionali, pari a euro 6.000.000 per il 2019, a euro 24.000.000 per il 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali nell’ambito delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016.

**La norma**, a decorrere dal 1° ottobre 2019, incrementa di 65 unità, in soprannumero rispetto all’organico, il contingente dei Carabinieri assegnati al Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 826, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM) (comma 15-*quater*).

La norma modifica conseguentemente l’articolazione per gradi del suddetto contingente indicata all’articolo 826, comma 1, del COM.

Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l’Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 del ruolo ispettori e 33 del ruolo Appuntati e Carabinieri, a decorrere dall’ottobre 2019 (comma 15-*quinqies*).

Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 15-*quinqies*, pari a euro 342.003,51 per il 2019, 2.380.587,14 per il 2020, 2.840.933,37 per il 2021, 3.012.883,98 per il 2022, 3.071.207,15 per il 2023, 3.093.315,84 per il 2024, 3.129.005,34 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali nell’ambito delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016<sup>24</sup>, (comma 15-*sexies*).

Viene, inoltre, disposta la riduzione delle assunzioni previste dall’articolo 1, comma 445, lett. a), della legge n. 145/2018 presso l’Ispettorato nazionale del lavoro. Rispetto a quanto

<sup>23</sup> Emendamento delle Relatrici 7.200.

<sup>24</sup> Come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge n. 145/2018.

previsto dal vigente testo del comma 445, le suddette assunzioni vengono ridotte di complessive 79 unità, di cui 17 per il 2019 (riduzione da 300 a 283 unità), 43 per il 2020 (riduzione da 300 a 257 unità) e 19 per il 2021 (riduzione da 330 a 311 unità). La norma prevede, altresì, la corrispondente riduzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 76 del CCNL del comparto “funzioni centrali” relativo al triennio 2016-2018 di euro 21.250 (riduzione da 750.000 a 728.750) per il 2019, di euro 150.000 (riduzione da 1.500.000 a 1.350.000) per il 2020 e di euro 287.500 (riduzione da 2.325.000 a 2.037.500) per il 2021. Nell'ultimo periodo della lettera *a*) del richiamato comma 445, gli oneri assunzionali relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 vengono pertanto rideterminati in riduzione rispetto a quanto previsto a normativa vigente nei seguenti termini: euro 342.261 (riduzione da 6.000.000 a 5.657.739) per il 2019, euro 2.385.300 (riduzione da 24.000.000 a 21.614.700) per il 2020 ed euro 3.140.645 (da euro 37.000.000 ad euro 33.859.355) per il 2021 (comma 15-*septies*).

La **relazione tecnica** <sup>25</sup> ribadisce il contenuto delle norme. Con riguardo ai commi 15 *quater* e 15-*quinquies* la relazione tecnica precisa che la modifica della dotazione organica del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, di cui all'articolo 826, comma 1, del COM si è resa necessaria al fine di soddisfare le accresciute esigenze di sicurezza per il contrasto del fenomeno del lavoro irregolare in ambito nazionale, anche con riferimento alla verifica della regolarità del lavoro svolto dai percettori del reddito di cittadinanza.

La relazione tecnica fornisce una tabella, riportata a seguire, esplicativa degli importi riferiti al trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento al personale allievo ed effettivo, aggiornato al 1° gennaio del corrente anno 2019.

	Totale annuo	Valore medio trattamento accessorio	Nuovo valore trattamento fondamentale
Allievo Carabiniere	21.046,37		21.046,37
Carabiniere effettivo	41.817,10	3.678,10	38.139,00
Carabiniere scelto	43.259,10	3.678,10	39.581,00
Maresciallo	51.028,74	3.678,10	47.350,64
Maresciallo Ordinario	53.170,47	3.678,10	49.492,37

(euro)

**Al riguardo**, si evidenzia che i commi da 15-*quater* a 15-*sexies* incrementano di 65 unità in soprannumero il Comando Carabinieri tutela del lavoro e autorizzano l'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale militare (32 nel ruolo ispettori e 33 del ruolo Appuntati e Carabinieri) nel corso del 2019 (a decorrere da ottobre). Agli oneri, configurati come limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

<sup>25</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 365, lett. *b*), della legge n. 232/2016, che a normativa vigente è destinato a finanziare, tra l'altro, le assunzioni nel pubblico impegno. Ai fini della verifica della quantificazione dei suddetti oneri, appare opportuno che i dati e gli elementi di quantificazione a tal fine forniti nella documentazione di accompagnamento dell'emendamento vengano integrati, conformemente a quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009), dall'illustrazione del loro andamento almeno decennale che tenga conto degli avanzamenti di grado del personale di cui si prevede l'assunzione.

Nulla da osservare con riguardo alla riduzione delle assunzioni di personale presso l'INL disciplinate dal comma 15-*septies*.

**In merito ai profili di copertura**, si segnala che l'articolo 7, comma 15-*quater*, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc, aumenta il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1° ottobre 2019. Il successivo comma 15-*quinquies* autorizza, quindi, l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale a decorrere dal 1 ottobre 2019<sup>26</sup>. Ai relativi oneri, pari a 342.003,51 euro per il 2019, a 2.380.587,14 euro per il 2020, a 2.840.933,37 euro per il 2021, a 3.012.883,98 euro per il 2022, a 3.071.207,15 euro per il 2023, a 3.093.315,84 euro per il 2024 e a 3.129.005,34 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge n. 232 del 2016, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ciò posto, appare necessario che il Governi assicurino che l'utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo, anche alla luce di ulteriori utilizzi previsti dal presente provvedimento<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Tale contingente è ripartito in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

<sup>27</sup> Si ricorda che il citato Fondo (capitolo 3056 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca una dotazione di 186,445 milioni di euro per il 2019, di 402,671 milioni di euro per il 2020 e di 505,015 milioni di euro per il 2021. Il predetto stanziamento ricomprende il

## ARTICOLO 10, commi 1-*bis* e 1-*ter*<sup>28</sup>

### Monitoraggio del reddito di cittadinanza

**L'articolo 10** del provvedimento in esame nelle parti non modificate dalle Commissioni di merito, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia il responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc, attribuendogli altresì il compito di predisporre il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo ministero. È prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale il Ministero del lavoro provvede ai compiti previsti dall'articolo in esame, anche avvalendosi dell'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Le modifiche**, introducendo due commi aggiuntivi all'articolo in esame, prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia responsabile anche della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica<sup>29</sup>, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo rappresentante, e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai componenti del Comitato non è corrisposto nessun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si prevede altresì che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine si istituisce nell'ambito della direzione generale competente un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico.

**La relazione tecnica**<sup>30</sup> afferma che le funzioni attribuite al Ministero del lavoro non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di funzioni già previste in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento al reddito di inclusione, abrogato dalle disposizioni del decreto legge in

---

rifinanziamento, nella misura di 130,725 milioni di euro per il 2019, di 328,385 milioni di euro per il 2020 e di 433,913 milioni di euro a decorrere dal 2021, operato dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018.

<sup>28</sup> Emendamento delle Relatrici 10.100.

<sup>29</sup> Di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019.

<sup>30</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

esame. In particolare, il Ministero provvede alle funzioni indicate con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale "Inclusione" riferito all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto della clausola di invarianza prevista dalla norma e nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale siano effettivamente equivalenti, sul piano dei relativi effetti di carattere finanziario, a quelle già previste, a legislazione vigente, per il Reddito di inclusione.

## **ARTICOLO 11<sup>31</sup>**

### **Ulteriori modificazioni al D. Lgs. 147/2017**

**Le norme** modificano l'articolo 11 del provvedimento in esame.

In particolare, le disposizioni:

- modificano l'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 147/2017, prevedendo che, al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del DL n. 83/2012, possa essere utilizzato per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della L. 183/1986, su cui affluiscono, tra l'altro, le somme erogate dalle istituzioni europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
- introducono l'articolo 21, comma 10-*bis*, del D. Lgs. 147/2017, prevedendo la costituzione nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 21, istituita presso il Ministero del lavoro, di una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina è presieduta dal Ministro del lavoro e composta dai componenti della Rete, dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS. La cabina opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e consulta

---

<sup>31</sup> Emendamento delle Relatrici 11.100.

periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà.

Si fa presente che l'articolo 21, comma 10, del D. Lgs. 147/2017, prevede che la segreteria tecnica della Rete sia assicurata dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La **relazione tecnica**<sup>32</sup> afferma, con riferimento alle modifiche relative al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, che le stesse, di carattere formale, non comportano oneri.

Per quanto attiene alla cabina di regia nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, la RT afferma altresì che la sua istituzione deve necessariamente avvenire ad invarianza finanziaria dal momento che lo stesso organismo già opera senza effetti finanziari in base alla previsione di cui all'articolo 21, comma 10, secondo la quale dalla costituzione e articolazione della rete "non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

**Al riguardo**, con riferimento alle disposizioni relative al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, appare utile acquisire conferma che l'eventuale riversamento delle risorse ivi appostate al Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987 non pregiudichi lo svolgimento di iniziative di spesa già programmate o avviate a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene alla creazione di una cabina di regia nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, pur tenendo conto dei vincoli di invarianza previsti a legislazione vigente per il suo funzionamento, appare necessario acquisire conferma che gli adempimenti aggiuntivi posti in capo al Ministero del lavoro siano effettivamente sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura**, si evidenzia che l'articolo 11, comma 2, lettera *b*), numero 4) prevede che le risorse del Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti possano essere utilizzate per il finanziamento di interventi

---

<sup>32</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

complementari rispetto al programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), prevedendo altresì che le corrispondenti risorse possano essere versate al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie<sup>33</sup>.

Ciò posto, si potrebbe valutare l'opportunità, da un lato, di prevedere che le risorse da destinare al finanziamento dei predetti programmi complementari siano esclusivamente quelle derivanti dalle eventuali disponibilità risultanti sul Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione di cui si è detto in precedenza, al fine di evitare l'eventuale "spiazzamento" degli interventi ad esso sottostanti.

## **ARTICOLO 12, commi da 3 a 3-*quater*, da 8-*bis* a 8-*ter* e comma 12<sup>34</sup>**

### **Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego**

**L'articolo 12, comma 3**, nel testo originario del provvedimento (AC 1637) autorizza in favore dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL) la spesa di 200 milioni di euro per il 2019, 250 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 per consentire la stipulazione di contratti di collaborazione, e per la copertura di altre spese di funzionamento. Il **comma 5** della medesima disposizione autorizza in favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF) la spesa di 20 milioni di euro per il 2019 anche per consentire la presentazione della domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza attraverso l'assistenza fiscale dei predetti CAF nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE.

Il **comma 12** prevede, inoltre, che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13 (Patto per l'inclusione sociale), ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208/2015, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali.

**Le modifiche** apportate all'articolo 12 prevedono quanto segue.

Il **comma 3 viene sostituito** con un nuovo testo che prevede l'adozione di un Piano straordinario triennale di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

In merito al profilo finanziario, si stabilisce che, per l'attuazione del Piano – oltre alle risorse destinate dall'art. 1, comma 258, primo e quarto periodo<sup>35</sup> della legge di bilancio 2019 al

---

<sup>33</sup> Tale Fondo (capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) è stato istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

<sup>34</sup> Emendamento delle Relatrici 4.102, nuova formulazione.

<sup>35</sup> Il comma 258 della legge di bilancio 2019 - modificato dal comma 8, lett. b) del provvedimento in esame – individua, nel primo periodo, la quota parte delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza (di cui al comma 255) da destinare ai centri per l'impiego. Il quarto periodo rinvia ad un decreto ministeriale la ripartizione delle risorse tra le regioni interessate.

potenziamento delle infrastrutture dei centri per l'impiego e alle risorse di cui al cpv. comma 3-bis (v. *infra*) - è autorizzata la spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro nel 2019, 130 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021.

Nell'ambito del Piano, al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza (RdC), sono previste, tra l'altro, azioni di assistenza tecnica da parte del Ministero del Lavoro e di ANPAL - per il tramite di ANPAL Servizi S.p.A. - in favore delle Regioni e delle province autonome con l'impiego di contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo.

A valere sulle summenzionate risorse del Piano, viene autorizzata la spesa nel limite di 90 milioni di euro nel 2019, di 130 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro nel 2021 in favore di ANPAL S.p.A. per consentire la selezione delle professionalità necessarie per l'avvio del RdC e la stipula dei relativi contratti (nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione) al fine di svolgere le funzioni di assistenza tecnica alle Regioni e alle province autonome [lettera *a*), cpv. comma 3].

Viene introdotto il comma 3-bis. La nuova disposizione autorizza le Regioni e le Province autonome, le agenzie e gli enti regionali o le Province e le Città metropolitane ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dal 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego e a decorrere dal 2021, ulteriori 4.600 unità di personale, inclusa la stabilizzazione delle unità di cui all'accordo del 21 dicembre 2017 in sede di Conferenza unificata nel limite di 120 milioni di euro nel 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dal 2021: la norma prevede, inoltre, che a decorrere dal 2021, con decreto interministeriale possano essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni [lettera *b*), cpv. comma 3-bis].

Si evidenzia che il medesimo emendamento che ha introdotto le modifiche all'articolo 12 in esame, ha previsto che anche agli oneri di cui al nuovo comma 3-bis si provveda ai sensi dell'articolo 28 comma 2.

Viene novellato il comma 5 disponendo l'incremento di 15 milioni di euro (da 20 a 35 milioni di euro) nel 2019 dell'autorizzazione di spesa ivi prevista in favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF) (lettera *c*).

Vengono, altresì, introdotti:

- i commi 3-ter e 3-quater che prevedono deroghe e semplificazioni della vigente normativa finalizzate a consentire alle Regioni e alle Province autonome di provvedere alle suddette assunzioni [lettera *b*), cpv. comma 3-ter e 3-quater];
- i commi 8-bis e 8-ter che recano una disciplina contabile ed ulteriori misure di semplificazione procedurale (utilizzo di graduatorie di concorsi espletati) finalizzate a consentire alle Regioni e alle Province autonome di provvedere alle suddette assunzioni [lettera *d*), cpv. commi 8-bis e 8-ter].

Il comma 12 viene sostituito con un nuovo testo che, rispetto all'originaria formulazione, prevede che oltre ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13,

anche gli oneri per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15 e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, trovino copertura a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale<sup>36</sup>. Rispetto al testo originario, viene, inoltre disposto che ai summenzionati interventi si provvede anche con il concorso delle risorse afferenti al PON "inclusione" riferito all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale coerentemente con l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi strutturali europei (lettera e).

Si segnala che lo stesso emendamento che ha introdotto le modifiche all'articolo 12 in esame, ha disposto la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 4, comma 15 che prevede che gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dall'assicurazione per la responsabilità civile dei beneficiari del Reddito di cittadinanza partecipanti ai progetti a titolarità dei comuni sono a carico delle risorse finanziarie relative al medesimo Reddito di cittadinanza.

La norma non è corredata di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto e le finalità delle norme e precisa quanto segue. Con riguardo alla lettera *a*), cpv. comma 3, viene evidenziato che rispetto alle risorse di cui al testo originario del comma 3 (200 milioni di euro per il 2019, 250 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021) si dispone che solo una parte (90 milioni nel 2019, 130 nel 2020 e 50 nel 2021) siano assegnate ad ANPAL Servizi S.p.A. per azioni di assistenza tecnica presso i centri per l'impiego e le sedi territoriali indicate dalle Regioni finalizzate alla stipula dei contratti di collaborazione per garantire l'avvio del RdC. Le risorse residue (pari a 110 milioni nel 2019 e 2019 e 110 nel 2020) sono così utilizzate:

- per il 2019, 70 milioni sono destinati alle Regioni e alle Province autonome col vincolo di destinazione per attività connesse all'erogazione del RdC, anche al fine di consentire assunzioni di personale presso i centri per l'impiego; 40 milioni residui, rispetto allo stanziamento del testo originario del comma 3, restano a disposizione del Fondo di cui al comma 255, dell'art. 1, della legge n. 145/2018 per essere utilizzati a copertura delle modifiche del comma 5 (incremento stanziamento in favore dei CAF);
- per il 2020, 120 milioni sono utilizzati a copertura dell'autorizzazione delle Regioni e delle Province autonome e degli enti delegati ad assumere con aumento della rispettiva dotazione organica fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego (per la copertura degli oneri successivi al 2020 si provvede con il comma *3-bis*).

---

<sup>36</sup> Di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208/2015.

Agli oneri assunzionali di cui al comma 3-*bis*, pari a 304 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019.

Le norme di cui ai commi 3-*ter*, 3-*quater*, 8-*bis* e 8-*ter* non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi già finanziariamente coperti.

Con riguardo all'incremento dello stanziamento in favore dei CAF di cui alla lettera c) la relazione tecnica afferma che i dati a consuntivo relativi al 2018, anche per l'incremento dei volumi in seguito all'istituzione del Reddito di inclusione (REI), presentano un fatturato complessivo da parte dei CAF all'INPS di circa 100 milioni di euro per l'assistenza nella presentazione delle DSU, con un risparmio di circa 2 milioni di euro rispetto allo stanziamento complessivo (per 82 milioni di euro circa in capo ad INPS e per 20 milioni di euro per il solo 2018 a carico del bilancio dello Stato). Rispetto al REI, essendo la platea del reddito e della pensione di cittadinanza più ampia, seppure siano previste possibili semplificazioni nel corso del 2019, è comunque prevedibile un incremento degli oneri connessi all'intermediazione dei CAF che vada oltre quanto stanziato nel 2018 e previsto per il 2019 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, conseguentemente modificato con un incremento di ulteriori 15 milioni di euro. Alla copertura dei maggiori oneri si provvede mediante la riduzione dello stanziamento in favore di ANPAL Servizi S.p.A. sopra illustrato. Si evidenzia, in particolare, che residuano risorse, sensibilmente maggiori (40 milioni di euro) per permettere la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Le modifiche al comma 12 specificano che, anche i costi per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, inclusi quelli per le assicurazioni INAIL e per responsabilità civile, possono essere finanziati nell'ambito delle risorse del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con il concorso delle risorse del PON inclusione, peraltro già destinate a finalità analoghe nell'ambito dell'attuazione del reddito di inclusione, qui abrogato. Infine, si chiarisce che le attività già finanziate a valere sulle risorse del detto fondo sono fatte salve.

**Al riguardo** si evidenzia quanto segue.

Si riporta, preliminarmente, una tabella riepilogativa delle rimodulazioni – per effetto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in sede referente - dell'autorizzazione di spesa per incarichi di collaborazione presso ANPAL Servizi spa, prevista, nel testo trasmesso dal Senato, all'art. 12, comma 3.

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	dal 2022
<b>1. Testo trasmesso dal Senato</b>				
- comma 3 (incarichi di collaborazione Anpal) (C. 1637)	200	250	50	
<b>2. Testo elaborato dalle Commissioni di merito (C. 1637-A)</b>				
- comma 3 (nuova formulazione) – Piano triennale straordinario	160	130	50	
<i>Quota parte di risorse complessive a favore di ANPAL</i>	<i>(90)</i>	<i>(130)</i>	<i>(50)</i>	
- comma 3-bis (Assunzioni centri per l'impiego enti territoriali)		120	304	304
- comma 5 (Incremento trasferimento per CAF)	15			
<b>3. Effetti netti</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>

*Segno - = maggior onere coperto ai sensi dell'art. 28, comma 2 (cfr. infra)*

*Fonte: Elaborazione Servizio Bilancio dello Stato*

Come risulta dalla tabella sopra riportata, per effetto delle modifiche intervenute, si determina una minore spesa (per 25 mln) nel 2019 e un maggior onere (per 304 mln) a decorrere dal 2021 (per la copertura del quale si rinvia alla scheda sul successivo art. 28).

La RT afferma che agli oneri relativi alle assunzioni (304 milioni annui) si provvede "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019".

Tanto premesso, si ricorda che all'originaria autorizzazione di spesa di cui al comma 3, erano imputati, oltre ai maggiori oneri per incarichi di collaborazione, effetti di maggior gettito ("effetti indotti") per entrate fiscali e contributive (nella misura di circa il 50 per cento dello stanziamento).

Tenuto conto che le modifiche diversificano la destinazione di tali risorse, indirizzandole anche a finalità diverse da collaborazioni e assunzioni, andrebbe fornita una versione aggiornata del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che ridetermini l'ammontare dei c.d. "effetti indotti" in coerenza con il nuovo dettato normativo, che, per gli esercizi 2019 e 2020, riduce la spesa in relazione alla quale possono essere calcolati effetti indotti di maggiore entrata, mentre, dal 2022, determina un effetto opposto di maggiore spesa assunzionale.

Il prospetto aggiornato consentirebbe anche di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse alla luce del complesso delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare.

Inoltre, con specifico riguardo alle assunzioni da destinare ai centri per l'impiego, autorizzate dal comma 3-*bis* (fino a 3.000 a decorrere dal 2020 e ulteriori 4.600 unità di personale, inclusa la stabilizzazione delle unità di cui all'Accordo del 21 dicembre 2017, a decorrere dal 2021, nel limite di 120 milioni di euro nel 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) la relazione tecnica si limita a ribadire quanto previsto dalla norma (ovvero che alle stesse assunzioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019). Pur considerato che dette autorizzazioni sono configurate come limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi relativi ai profili di inquadramento economico e giuridico dei destinatari delle suddette assunzioni nonché, ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità (17, comma 7, della legge n. 196/2009) l'illustrazione delle relative dinamiche pluriennali (almeno decennali) di carriera: ciò al fine di verificare la coerenza dello stanziamento con le assunzioni previste.

Queste ultime, a decorrere dal 2020, sono indicate entro un contingente massimo, mentre per gli anni successivi non si evince con chiarezza dalla formulazione della norma se il contingente aggiuntivo di 4.600 unità stia sempre ad indicare assunzioni entro un limite massimo o in numero prestabilito.

Ai predetti fini andrebbe altresì chiarito quale parte dello stanziamento di cui al comma 3, come riformulato, sia effettivamente destinato ad assunzioni.

Si segnala, altresì, che quanto agli effetti finanziari relativi al 2019, la RT afferma "che residuano risorse, sensibilmente maggiori (40 milioni di euro) per permettere la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno". Premesso che tali risorse, come poi chiarito dalla RT, ammontano in effetti a 25 milioni (tenuto conto dei maggiori trasferimenti per 15 mln ai CAF), andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'incidenza delle disposizioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno al fine di verificarne la complessiva compensatività.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche introdotte al comma 12 – che pongono a carico del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti – appare necessario acquisire elementi al fine di stimare l'entità dei medesimi oneri e verificare la disponibilità nel Fondo delle risorse necessarie.

**In merito ai profili di copertura**, si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 160 milioni di euro per il 2019, di 130 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 per l'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, in ciò sostituendo – unitamente al successivo comma *3-bis*, di cui si dirà a breve - l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 12 che, nel testo iniziale del decreto-legge, stanziava invece la somma di 200 milioni di euro per il 2019, di 250 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 a favore di ANPAL spa. Al riguardo si osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 3 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

Il comma 3-bis dell'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza poi la spesa di 120 milioni di euro per il 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire a regioni, province autonome, agenzie ed enti regionali l'assunzione fino a 3.000 unità di personale a decorrere dal 2020 ed ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dal 2021 da destinare ai centri per l'impiego, in ciò sostituendo – unitamente al comma 3, di cui si è detto in precedenza - l'autorizzazione di spesa già prevista dalla precedente versione del comma 3 del medesimo articolo 12, nel testo iniziale del decreto-legge. Al riguardo si osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 3 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

Si evidenzia altresì che il comma 5 dell'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di ulteriori 15 milioni di euro per il 2019 il finanziamento disposto in favore dei centri di assistenza fiscale. Analogamente a quanto già rilevato in merito ai commi

3 e 3-*bis* dell'articolo 12, anche a tale riguardo si osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 5 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

### **ARTICOLO 12, comma 7-*bis*<sup>37</sup>**

#### **Assunzioni presso l'INAIL**

**L'articolo 12, comma 7-*bis*** del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza, in favore dell'INAIL, la spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 ed euro 5.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare ad assunzioni di personale, da effettuarsi mediante procedure concorsuali e a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge n. 232/2016<sup>38</sup>.

**Le modifiche** intervengono sulla predetta autorizzazione di spesa prevedendo che per gli anni dal 2021 in poi l'autorizzazione di spesa sia pari ad euro 6.549.500 (anziché 5.549.500) annui.

La **relazione tecnica di passaggio** premette che l'art. 12, comma 7-*bis* prevede un intervento analogo a quello già previsto dall'articolo 1, comma 302, della legge n. 145 del 2018, attraverso il quale altre amministrazioni pubbliche sono state autorizzate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera *b*), della legge n. 232 del 2016.

La medesima relazione evidenzia che il Fondo presenta la necessaria disponibilità per gli importi di spesa indicati nel comma 7-*bis*. Il reclutamento riguarderà, per l'anno 2020, complessive 95 unità a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area C del vigente sistema di classificazione del personale del CCNL funzioni centrali e 7 unità a tempo indeterminato appartenente alla qualifica dei medici di I livello, del vigente sistema di classificazione del personale dell'Area VI. Per l'anno 2021, il reclutamento riguarderà ulteriori 9 unità a tempo indeterminato appartenenti alla qualifica dei medici di I livello a tempo indeterminato, del vigente sistema di classificazione del personale dell'Area VI.

---

<sup>37</sup> Emendamento delle Relatrici 12.100.

<sup>38</sup> L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica. Nella seduta del 25 febbraio 2019, la Commissione 5<sup>^</sup> (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo sull'em. 12.3100 (già 12.31 (testo 2) seconda parte), che ha introdotto la norma.

Ciò posto, la relazione tecnica riporta gli oneri complessivi nella seguente tabella.

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2020				
Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Costo unitario al lordo oneri riflessi	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici I livello	7	68.553,00	94.864,00	664.048,00
Area CI	95	38.275,00	52.965,00	5.031.675,00
Totale				<b>5.695.723,00</b>

Onere delle assunzioni a regime anno 2021				
Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Costo unitario al lordo oneri riflessi	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici I livello	16	68.553,00	94.864,00	1.517.825,00
Area CI	95	38.275,00	52.965,00	5.031.675,00
Totale				<b>6.549.500,00</b>

Nella **lettera di trasmissione della relazione tecnica di passaggio**, la Ragioneria Generale dello Stato subordina la verifica positiva della relazione tecnica medesima alla condizione che all'articolo 12, comma 7-bis, le parole "euro 5.549.500" siano sostituite dalle seguenti: "euro 6.549.500", considerato che la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente reca a decorrere dall'anno 2021 una quantificazione degli oneri pari a 6.549.500 euro.

**Al riguardo**, si rileva che l'articolo 12, comma 7-bis, ha autorizzato, nel testo originario introdotto dal Senato, assunzioni presso l'INAIL, stabilendo, a tal fine, limiti di spesa e coprendo i relativi oneri sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016.

L'emendamento approvato era sprovvisto di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Nella relazione tecnica di passaggio, predisposta dopo l'approvazione del Senato, gli oneri vengono quantificati sulla base del numero di unità interessate e del relativo inquadramento (elementi, questi, esplicitati nella relazione tecnica ma non previsti espressamente nel testo

normativo) in misura, per gli anni dal 2021, pari ad euro 6.549.500 annui. Dunque, la verifica positiva della relazione tecnica di passaggio è stata subordinata alla modificazione della norma in senso conforme alle stime della relazione medesima. Ciò posto, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione (tenuto conto che la norma è configurata in termini di limite massimo di spesa e che la mancata individuazione, nel testo normativo, di un numero specifico di unità da assumere appare compatibile con il rispetto del predetto stanziamento). Andrebbe peraltro acquisita conferma che il Fondo individuato per la copertura rechi le necessarie disponibilità anche a seguito all'emendamento in esame.

Si rammenta, infatti, che la relazione tecnica evidenzia che il Fondo presenta la necessaria disponibilità per gli importi di spesa indicati nel comma *7-bis*, ma tali importi, prima dell'emendamento in esame, sono inferiori di un milione di euro annui rispetto al testo emendato.

**In merito ai profili di copertura**, si evidenzia che l'articolo 12, comma *7-bis*, al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), autorizza assunzioni di personale presso il predetto Istituto, nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ciò posto, nel rinviare alle osservazioni formulate in merito all'articolo 7, commi *15-quater*, *15-quinquies* e *15-sexies*, si rileva che rispetto al testo trasmesso dal Senato la disposizione incrementa il limite di spesa a decorrere dall'anno 2021 da 5.549.500 euro a 6.549.500 euro, conformemente a quanto richiesto dalla relazione tecnica di passaggio. In proposito non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare. Si potrebbe, peraltro, valutare l'opportunità di precisare che il Fondo alle cui risorse si attinge per far fronte agli oneri è quello di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## ARTICOLO 13, commi da 1 a 1-ter<sup>39</sup>,

### Disposizioni transitorie e finali

**Le norme** modificano l'articolo 13.

In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma 1, prevedendo che le richieste del Reddito di inclusione presentate al comune entro il 1° marzo 2019 ai fini del riconoscimento del beneficio debbano pervenire all'INPS entro i successivi 60 giorni;
- introducono il comma 1-*bis*, prevedendo che siano fatte salve le richieste del reddito di cittadinanza presentate sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. I benefici sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione richiesta ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge di conversione;
- introducono il comma 1-*ter* che modifica l'articolo 1, comma 200, della L. 205/2017, incrementando la possibilità da parte degli ambiti territoriali interessati di assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare, le risorse necessarie sono a valere e nei limiti della metà (e non di un terzo) della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.

Si fa presente che all'articolo 1, comma 200, della L. 205/2017 non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**<sup>40</sup> afferma, con riferimento alle modifiche di cui al comma 1, che le stesse costituiscono un mero chiarimento dei termini entro cui le domande di reddito di inclusione devono pervenire all'INPS, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 1-*bis*, la RT chiarisce che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 1-*ter*, la RT chiarisce che la norma estende la possibilità di assunzioni di assistenti sociali nell'ottica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti al patto per l'inclusione sociale e comunque nei limiti della metà delle risorse del Fondo per il contrasto alla povertà trasferite agli ambiti territoriali.

---

<sup>39</sup> Emendamento delle Relatrici 13.100.

<sup>40</sup> L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è corredato, ad opera delle presentatrici, di una relazione tecnica non bollinata.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le assunzioni, comunque a carattere non obbligatorio e nel rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, possono essere effettuate nell'ambito di risorse già predeterminate a legislazione vigente.

**ARTICOLO 13, comma 2<sup>41</sup>**

**Norme transitorie in materia di reddito di cittadinanza**

**Le modifiche** integrano il testo dell'articolo 13 che reca norme transitorie in materia di reddito di cittadinanza.

In particolare è integrato il testo del comma 2 il quale, nella formulazione approvata dal Senato, prevedeva che le norme sul reddito di cittadinanza recate dagli articoli precedenti non incidessero sulle potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Le integrazioni apportate dalle Commissioni di merito stabiliscono che le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le integrazioni prevedono anche che “le province” possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per finanziare il reddito di cittadinanza previsto dalla legge di bilancio 2019<sup>42</sup>.

Conseguentemente si dispone la riformulazione dell'articolo 12, comma 1, il quale definisce la misura dei limiti di spesa autorizzati per il finanziamento del beneficio economico del reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. La riformulazione incrementa tali limiti di 19 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, non sono corredate di **relazione tecnica**.

---

<sup>41</sup> Emendamento Cattoi 13.11.

<sup>42</sup> Di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**Al riguardo**, appare necessario che siano forniti i chiarimenti di seguito indicati.

Andrebbe precisato l'ambito applicativo del terzo periodo del secondo comma che fa riferimento genericamente a "le province", a differenza dei periodi precedenti che fanno riferimento espressamente, oltre alle regioni a statuto speciale, alle "province autonome di Trento e Bolzano".

Andrebbe altresì chiarita la natura degli oneri coperti ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 2, posto che il precedente periodo stabilisce che le province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, "adottate e finanziate" secondo i propri ordinamenti. La decorrenza degli oneri sempre dal medesimo anno lascerebbe presumere che gli effetti di maggiore spesa siano da collegare proprio all'adozione delle predette misure provinciali.

Poiché la previsione, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica, andrebbero acquisiti i relativi elementi di valutazione. Tali elementi dovrebbero includere i dati relativi alla stima degli oneri medesimi, oltre al loro sviluppo temporale, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura apprestata.

A tal riguardo, premesso che sulla base del testo il medesimo onere appare configurato come limite di spesa, andrebbe altresì confermata l'idoneità dei meccanismi procedurali già inclusi nel provvedimento a garantire il rispetto anche di tale specifico limite, che sembra dipendere anche da iniziative assunte dalle province interessate.

Si segnala infine che il limite di spesa di 19 milioni annui dal 2020 – finanziato, per espressa previsione del medesimo comma 2 dell'art. 13 (quarto periodo) a valere sul Fondo per il reddito di cittadinanza - trova riscontro in un incremento di pari importo dei limiti di spesa di cui all'art. 12, comma 1, per il finanziamento della misura Rdc: tuttavia, non appaiono conseguentemente coordinate le disposizioni del medesimo articolo 12, comma 1, che imputano a tali limiti di spesa le misure dell'art. 13, comma 1, e non anche quelle relative al comma 2 del medesimo articolo.

In proposito appare necessario un chiarimento.

**In merito ai profili di copertura**, si evidenzia che il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 13 dispone che le province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Agli oneri derivanti dal comma in commento, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al riguardo, si osserva che i predetti oneri, pur essendo espressamente computati ad aumento del limite di spesa per l'erogazione del Rdc ai sensi dell'articolo 12, comma 1 - al pari delle maggiori spese autorizzate dall'articolo 1 per effetto dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.100 del Governo<sup>43</sup> - non sono però richiamati espressamente tra le disposizioni i cui oneri sono ricompresi nel predetto limite. Peraltro, il fatto che i medesimi oneri vengano portati ad aumento del citato limite di spesa, dovrebbe implicare conseguentemente che essi siano da annoverare tra gli oneri oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 28 e non dovrebbero pertanto essere coperti direttamente, come invece avviene nel testo del provvedimento, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

Ciò stante appare necessario, da un lato, inserire all'articolo 12, comma 1, nell'ambito del limite di spesa ivi contenuto anche il riferimento alle misure di cui all'articolo 13, comma 2, sopprimendo contestualmente la copertura dell'onere recata dal medesimo comma 2 e richiamando la sola autorizzazione di spesa, dall'altro, adeguare gli oneri oggetto di copertura di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 28 e la corrispondente copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), comprendendovi anche l'incremento del limite di spesa indicato all'articolo 12, comma 1, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

---

<sup>43</sup> Tali maggiori spese, pari a 12,8 milioni di euro per il 2019, a 16,9 milioni di euro per il 2020, a 17 milioni di euro per il 2021 e a 16,9 milioni di euro a decorrere dal 2022, discendono dalle specifiche misure volte a favorire l'accesso e incrementare il beneficio di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità grave o non autosufficienza.

## ARTICOLO 14, commi da 10-*octies* a 10-*undecies*<sup>44</sup>

### Reclutamento di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali

**Le norme** autorizzano<sup>45</sup> - fino alla data di entrata in vigore<sup>46</sup> del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e comunque per il 2019 - il reclutamento di personale del Ministero per i beni e le attività culturali, anche in deroga alla procedura di mobilità interna del personale delle pubbliche amministrazioni<sup>47</sup> di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 (comma 10-*octies*).

Vengono individuate specifiche modalità procedurali per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del suddetto personale (comma 10-*novies*).

Per le finalità di cui al comma 10-*octies*, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad effettuare dal 15 luglio 2019 assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di Area III-F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate, presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019; ciò in deroga all'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge di bilancio 2019, che prevede che per il 2019 le amministrazioni pubbliche non possano, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali riferite al medesimo anno, assumere personale a tempo indeterminato, prima del 15 novembre (comma 10-*decies*).

Si rammenta che all'art. 1, comma 399, della legge di bilancio 2019 sono stati ascritti, ai soli fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, effetti lordi di minore spesa corrente pari a 197,9 milioni di euro per il 2019. La relazione tecnica alla legge di bilancio 2019, con riguardo alla summenzionata norma, fornisce un prospetto sintetico dei risparmi - riferiti ai comparti Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici ed Università - che concorrono a determinare gli effetti di minore spesa corrente. La medesima relazione tecnica non esplicita gli elementi quantitativi posti alla base della stima indicata.

Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-*octies* e 10-*novies* a valere sulle risorse finanziarie, strumentali, umane disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-*decies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

---

<sup>44</sup> Emendamento del Governo 14.100.

<sup>45</sup> Al fine di far fronte alle scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dalle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al provvedimento in esame.

<sup>46</sup> L'articolo 1, comma 300, della legge n. 145/2018 prevede, tra l'altro, che lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale finanziati con le risorse stanziato sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016 possano essere espletati con modalità semplificate definite con decreto ministeriale da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.

<sup>47</sup> L'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali<sup>48</sup>, è ridotto di euro 898.005 per 2019 (comma 10-*undecies*).

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto dei commi 10-*octies* e 10-*novies* ed afferma che le relative procedure concorsuali, svolte attraverso modalità semplificate, saranno espletate dal Ministero a valere sulle risorse finanziarie, strumentali cd umane disponibili a legislazione vigente

Con riferimento al comma 10-*decies*, la relazione tecnica afferma che la possibilità di anticipare al 15 luglio 2019, rispetto alla data del 15 novembre 2019 prevista dalla legge 145/2018, le assunzioni di personale del Ministero per i beni e le attività culturali avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019, comporta un onere complessivo come riportato nella seguente tabella:

Programma assunzioni anticipo <i>turn over</i> 2019			Costo unitario annuo	Onere annuo	Anticipo <i>turn over</i> 2019 dal 15 luglio a 15 novembre	Risorse da <i>turn over</i> dal 16 novembre al 31 dicembre	2020 (risorse da <i>turn over</i> )	2021 (risorse da <i>turn over</i> )
					4 mesi	2 mesi		
DOG	Passaggio B-C1 Differenziale su II Area F3	460		1.517.540,00	505.846,67	252.923,33	1.517.540,00	1.517.540,00
DOG	Scorrimento graduatorie concorso 500 Area III F1	91	40.808,31	3.713.556,21	1.237.852,07	618.926,04	3.713.556,21	3.713.556,21
					<b>1.743.698</b>	871.849,36	5.231.096,21	5.231.096,21

Con riferimento al comma 10-*undecies*, la relazione tecnica afferma che per il 2019 l'onere netto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, viene quantificato in 898.005 euro pari al 51,50% dell'importo lordo (euro 1.743.698) derivante dalle spese di personale alle quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

La relazione tecnica reca, inoltre, le seguenti precisazioni in merito alle finalità delle disposizioni in esame. In particolare con le norme in riferimento si intende far fronte alle conseguenze derivanti dall'applicazione della c.d. quota 100. Tale regime pensionistico è, infatti, destinato ad incidere sull'assetto organizzativo del Ministero, producendo effetti negativi strutturali sulla situazione degli organici. Viene evidenziato che dalle rilevazioni effettuate risulta che al 2018 l'organico di fatto del Ministero, risultante a seguito dei pensionamenti 2017 e 2018, rispettivamente pari a 832 e a 1.118 unità di personale, ammontava a 15.813

<sup>48</sup> Di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

unità nei diversi profili professionali e aree funzionali, a fronte dell'organico di diritto fissato in 19.050 unità di personale, con uno scostamento corrispondente a 3.237 unità con una copertura pari al 17% della dotazione prevista. La relazione tecnica riferisce che tale situazione sarebbe destinata ad aggravarsi ulteriormente per effetto delle cessazioni previste per il triennio 2019-2021 che ammontano a 4.283 unità di personale, calcolate sulla base della legislazione previgente (c.d. legge Fornero) e senza tenere conto del nuovo regime pensionistico introdotto dal DL n. 4/2019. Di questi: 2.106 unità maturano nel 2019; 2.210 unità nel 2020; 2.272 unità nel 2021. Inoltre, al 2019 la platea di soggetti che potrebbe accedere alla misura della c.d. quota 100, può essere stimata in circa 3.489 unità di personale. Nello specifico, di questi: 1.184 unità maturano nel 2019; 1.166 unità nel 2020; 1.139 unità nel 2021. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che tenuto conto degli effetti prodotti sulla base della normativa previgente e dell'impatto del regime pensionistico di recente introduzione, i pensionamenti per il triennio 2019-2021 potrebbero corrispondere complessivamente a 7.772 unità di personale. Di questi: 3.290 unità maturano nel solo 2019; 2.210 unità nel 2020; 2.272 unità nel 2021. In assenza di nuovi ingressi, sommando le cessazioni stimate alle attuali vacanze presenti nell'organico, si verrebbe, dunque, a determinare un valore complessivo di scoperture pari a 11.009 unità di personale, con ricadute in termini di minore efficienza ed efficacia nella gestione e funzionamento del Ministero. La percentuale di copertura dell'organico del personale passerebbe dall'attuale 17% al 40%, tenendo conto delle cessazioni sulla base della c.d. legge Fornero e al 35%, per effetto della c.d. quota 100.

**Al riguardo**, si evidenzia preliminarmente che il comma 10-*decies*, al fine di far fronte agli effetti di contrazione degli organici del Ministero per i beni e le attività culturali derivanti dalle misure di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal provvedimento in esame, autorizza il medesimo Ministero ad effettuare dal 15 luglio 2019 assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale fino a 551 unità (di cui 91 unità tramite scorrimento di graduatoria relativa a concorso per 500 posti di Area III-F1 e 460 unità attraverso scorrimento di graduatorie riferite a procedure concorsuali interne già espletate). Tali assunzioni sono disposte in deroga all'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge di bilancio 2019, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare nel 2019 nelle amministrazioni pubbliche. Dalla norma discende quindi un effetto di maggior spesa corrente per il 2019, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, che viene indicato dalla stessa disposizione in misura pari ad euro 898.005, al netto degli effetti di maggior gettito fiscale e contributivo. In proposito non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione considerati i dati e gli elementi di quantificazione

forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto che l'anticipazione delle suddette assunzioni viene disposta a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019.

Con riguardo ai commi 10-octies e 10-novies, che stabiliscono procedure e modalità per il reclutamento di personale del Ministero per i beni e le attività culturali mediante concorsi pubblici, non si formulano osservazioni considerata la loro natura procedurale e nel presupposto che, come previsto dal comma 10-decies e confermato dalla relazione tecnica, ai relativi adempimenti si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura**, si evidenzia che il comma 10-*decies* dell'articolo 14 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, che vieta assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019 - ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, fino a 551 unità, a decorrenza dal 15 luglio 2019, provvedendo alla copertura dei conseguenti oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, nella misura di 898.005 euro per il 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008<sup>49</sup>.

Al riguardo, anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del citato Fondo a fini di compensazione degli effetti finanziari connessi all'assunzione di personale presso il Ministero della giustizia prevista dai commi 10-*sexies* e 10-*septies*, è necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il predetto Fondo rechi le occorrenti disponibilità.

---

<sup>49</sup> Il Fondo in parola risulta iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

## ARTICOLO 14-*bis*, comma 2<sup>50</sup>

### Disciplina delle capacità assunzionali delle aziende e degli enti del SSN

**La norma**<sup>51</sup> prevede che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e delle disposizioni di cui all'art. 17, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del DL n. 98/2011 disciplinanti i vincoli di crescita delle spese di personale del Servizio sanitario nazionale.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto e le finalità della norma ed afferma che questa ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica precisa che questa interviene esclusivamente sulla programmazione delle assunzioni e sull'organizzazione dei relativi concorsi, senza incidere in alcun modo sulla disciplina relativa ai limiti di spesa per le assunzioni di personale da parte degli enti del servizio sanitario nazionale.

**Al riguardo** non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame.

## ARTICOLO 14-*ter*, comma 1<sup>52</sup>

### Assunzioni obbligatorie e tirocinio di categorie protette

**L'articolo 14-*ter*, comma 1**, nel testo originario del provvedimento (AC 1637) prevede che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche siano utilizzate anche per la copertura dei posti messi a concorso che si rendono disponibili in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori (comma 1). Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Le modifiche** apportate all'articolo 14-*ter* integrano il contenuto del comma 1 prevedendo che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche possano essere utilizzate - oltre che nel caso definito nel testo originario della disposizione - anche per effettuare<sup>53</sup> le assunzioni obbligatorie di specifiche categorie

---

<sup>50</sup> Emendamento del Governo 14-*bis*.100.

<sup>51</sup> In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del DL n. 4/2019 e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

<sup>52</sup> Emendamento del Governo 14-*ter*.100.

<sup>53</sup> Entro i limiti percentuali previsti dalle vigenti disposizioni e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili previste dall'art. 11 della legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

individuare dalla norma (disabili<sup>54</sup> e destinatari dalle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata<sup>55</sup>) sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto e le finalità della norma ed afferma che questa incide sulle modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali nonché sull'accesso al pubblico impiego e al reclutamento anche delle c.d. categorie protette, ha contenuto meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo** non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

**ARTICOLO 20, commi 1 e 5<sup>56</sup>**

### **Riscatto di periodi non coperti da contribuzione**

**Le modifiche** intervengono sull'articolo 20, che, ai commi da 1 a 5, disciplina il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. In particolare, si stabilisce che:

- i periodi riscattabili siano quelli compresi fra il primo e l'ultimo anno con contributi accreditati (anziché quelli compresi fra la data del primo e quella dell'ultimo contributo accreditato);
- i periodi così riscattati siano parificati a periodi di lavoro;
- alla data del saldo dell'onere da riscatto l'INPS provveda all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

L'emendamento che ha introdotto le modifiche non è corredato di **relazione tecnica**.

**Al riguardo**, si rileva che le modifiche hanno, in primo luogo, l'effetto di incrementare i periodi riscattabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto in esame, poiché la relativa finestra temporale risulta ampliata sia nell'anno della prima sia in quello dell'ultima contribuzione.

Resta comunque ferma la previsione a norma della quale possono essere riscattati non più di cinque anni, anche non continuativi.

---

<sup>54</sup> Di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999.

<sup>55</sup> Di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1998.

<sup>56</sup> Emendamento Borghi 20.18.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 20 ha specificato che, stante la posizione di iscritto *post 1995*<sup>57</sup>, i riscatti genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione, che saranno tuttavia corrisposti oltre il decennio di previsione. In proposito, pur tenendo conto di tale elemento temporale, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa i possibili effetti di maggiore spesa derivanti dall'anticipazione dei diritti pensionistici e/o dalla loro maggiorazione in virtù delle modifiche introdotte.

Si prevede altresì che i periodi così riscattati siano parificati a periodi di lavoro: in proposito, andrebbe chiarito se da tale parificazione derivino effetti onerosi in virtù di anticipazioni temporali o di maggiorazioni economiche nel godimento di benefici o nell'esercizio di diritti per il cui riconoscimento sono fissati, a legislazione vigente, requisiti legati al numero di anni o altri periodi effettivamente lavorati.

Infine, si prevede che alla data del saldo dell'onere da riscatto l'INPS provveda all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti. Si evidenzia che la relazione tecnica di passaggio riferita all'articolo 20 non fornisce elementi per valutare, neppure indirettamente, l'eventuale effetto finanziario di siffatta previsione. Andrebbe dunque chiarita l'effettiva portata normativa della disposizione, con particolare riferimento ad eventuali effetti sul computo e sulla rivalutazione del montante contributivo.

#### **ARTICOLO 20, commi 6**<sup>58</sup>

##### **Riscatto di laurea**

**Le modifiche** intervengono sull'articolo 20, che, al comma 6, disciplina il riscatto agevolato della laurea. In particolare, viene soppressa la previsione che consentiva l'accesso a tale forma di riscatto ai soli soggetti fino al quarantacinquesimo anno di età.

L'emendamento che ha introdotto le modifiche non è corredato di **relazione tecnica**.

---

<sup>57</sup> Cfr. Art. 20, comma 1, del DL, nella parte non modificata dall'emendamento in esame.

<sup>58</sup> Emendamento Lorenzoni 20.15.

**Al riguardo**, si rileva che l'emendamento in esame rimuove il limite di età (già fissato, dall'art. 20 del decreto, in 45 anni) oltre il quale risultava precluso il riscatto della laurea secondo le modalità agevolate introdotte dal decreto medesimo.

La relazione tecnica riferita all'articolo 20 (come integrata dagli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato)<sup>59</sup> stimava che dalla disposizione derivassero effetti finanziari netti positivi (derivanti da maggiori entrate contributive) nel triennio di riferimento, come evidenziato anche nel prospetto riepilogativo. Si presume, pur in mancanza di una specificazione espressa in tal senso, che la mancata considerazione di tali effetti discenda dall'assunzione che i soggetti interessati non acquisiranno diritti o incrementi delle pensioni nel decennio di riferimento (in analogia a quanto esplicitato con riferimento ai riscatti di cui ai commi 1-5 dell'articolo 20).

Ciò posto, poiché l'emendamento consente il riscatto della laurea a condizioni agevolate anche a soggetti prossimi alla pensione, i quali potrebbero essere incentivati a valersene tanto per il conseguimento anticipato del diritto a pensione quanto per l'incremento della relativa misura, risulta necessario acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti di onerosità della modifica testé introdotta. Questi ultimi, tenuto conto della rimozione del limite anagrafico, potrebbero infatti prodursi già nel primo decennio di applicazione delle disposizioni, ossia entro l'orizzonte temporale prescritto per la stima di oneri pensionistici dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009.

#### **ARTICOLO 23, comma 2<sup>60</sup>**

##### **Anticipo del trattamento di fine servizio (TFS)**

**Le modifiche** riferite al comma 2<sup>61</sup> comportano:

- la sostituzione del precedente riferimento all'INPS con la più generale indicazione dell'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato;
- la soppressione del riferimento all'articolo 545 del codice di procedura civile in merito all'importo che viene trattenuto dall'ente erogatore del TFS. Viene invece

---

<sup>59</sup> Cfr. il Dossier n. 76, del 6 marzo 2019, del Servizio Bilancio della Camera.

<sup>60</sup> Emendamento del Governo 23.100.

<sup>61</sup> Viene interamente sostituito il comma 2.

confermata la piena esclusione della predetta somma da procedure di sequestro, pignoramento o esecuzione forzata riferita ad azione esecutiva o cautelare.

L'art. 545 c.p.c. reca disposizioni in materia di crediti impignorabili prevedendo, tra l'altro, limiti di importo per la pignorabilità di somme riferite ad indennità relative al rapporto di lavoro;

- viene inserito un periodo in base al quale si dispone che gli enti responsabili per l'erogazione del TFS, comunque denominati, provvedono alle attività indicate nel comma 2 in esame utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** afferma che la sostituzione dell'originario riferimento all'INPS si è resa necessaria in quanto l'erogazione del TFS è effettuata, oltre che dall'INPS, anche da altri enti pubblici. Pertanto, prosegue la RT, le attività connesse alla certificazione e al rimborso del prestito devono necessariamente essere estese agli enti erogatori della prestazione in oggetto. Le eventuali attività aggiuntive rientrano nelle attività istituzionali di tali enti e dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, la RT precisa che, poiché il finanziamento da parte delle banche di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio – nei limiti previsti dalla norma – si ottiene a seguito della cessione del diritto a quota parte della prestazione di TFS/TFR, questa quota parte non è più pignorabile né sequestrabile neanche in misura limitata al quinto, da parte di altri creditori del pensionato, perché la titolarità del diritto di credito viene traslata, dalla norma in esame, all'intermediario finanziario.

La RT conclude quindi affermando che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, in merito all'articolo 23, come modificato dalle disposizioni in esame, si rinvia ai rilievi già formulati<sup>62</sup> sul testo trasmesso dal Senato.

#### **ARTICOLO 25, commi 1 e 2<sup>63</sup>**

#### **Vice Presidenti INPS e INAIL**

**L'articolo 25** nel testo originario del provvedimento (AC 1637) ha novellato la disciplina dell'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi statutari di tali enti e disponendo, in particolare, che questo ultimo sia composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri (per un totale di cinque membri). Gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione sono definiti - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - con

---

<sup>62</sup> Dossier Servizio bilancio dello Stato n. 76 del 6 marzo 2019

<sup>63</sup> Emendamento delle Relatrici 25.100.

un decreto interministeriale e, a tal fine, ciascun istituto definisce interventi di riduzione strutturale della spesa, ulteriori rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

**La norma** interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL prevedendo l'introduzione della figura del vice Presidente quale componente dei Consigli di amministrazione dei rispettivi enti [modifica al comma 1, lettere *a*) e *b*)].

Viene inoltre stabilito che ciascun Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente, dal vice presidente e da tre membri (per un totale di cinque membri), in luogo del Presidente e quattro membri) [sostituzione della lettera *d*) del comma 1).

Le modifiche al comma 2 sono dirette ad applicare anche al vice presidente la disciplina prevista per la fase transitoria di prima applicazione.

L'emendamento che ha introdotto le modifiche non è corredato di **relazione tecnica**.

**Al riguardo**, si prende atto che l'introduzione, a regime, della figura del vice Presidente, quale membro dei Consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'INPS (comma 1), è disposta in modo da non modificare il numero complessivo dei componenti dei medesimi organi rispetto a quanto previsto nel testo originario del provvedimento. Nel richiamare in proposito le considerazioni già svolte con riguardo al testo del provvedimento trasmesso dal Senato, andrebbe comunque confermato che la diversa composizione dell'organo non determini maggiori costi per effetto di eventuali indennità aggiuntive e/o emolumenti di natura non retributiva.

Per quanto concerne, invece, il comma 2, relativo all'attribuzione dei poteri del vicepresidente nella fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina, si evidenzia che la disposizione non è corredata di una specifica clausola di invarianza, a differenza della previsione espressa di neutralità contenuta nel comma 1 e allo stesso riferita. In merito a tale differenza - riferita a fattispecie analoghe (una transitoria e una a regime) – andrebbe acquisito un chiarimento.

#### **ARTICOLO 25-bis<sup>64</sup>**

##### **Uffici stampa delle amministrazioni pubbliche**

**L'articolo 25-bis** del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame al Senato, integra l'articolo 9 della legge n. 150/2000, che disciplina gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, al fine di stabilire

---

<sup>64</sup> Emendamento delle Relatrici 25-bis.100, nuova formulazione.

l'applicabilità, in via transitoria, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fino a quando, in sede di contrattazione collettiva, tali enti non abbiano definito una specifica disciplina in materia. La norma non esplicita un termine per la fase transitoria.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica<sup>65</sup>.

**Le modifiche** prevedono che la sopradetta fase transitoria comunque cessi non oltre il 31 ottobre 2019.

Nella **lettera di trasmissione della relazione tecnica di passaggio**, la Ragioneria Generale dello Stato osserva quanto segue.

L'articolo 25-bis prevede l'applicazione della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva, senza prevedere a tal fine alcun termine temporale. La relazione tecnica di passaggio precisa la portata non innovativa della disposizione sul trattamento attualmente riconosciuto al personale in questione anche se non fornisce elementi circa i contenuti di tale trattamento nelle varie realtà cui la disposizione dovrebbe trovare applicazione. In proposito risulta che con riferimento al personale della Regione siciliana - coerentemente con le statuizioni espresse dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2019 secondo la quale, in virtù del disposto di cui all'articolo 40 del d.lgs n. 165/2001 la disciplina del pubblico impiego è riservata alla contrattazione - sia stata già prevista, nell'ambito dell'ipotesi di contratto recentemente sottoscritta ed attualmente al vaglio della Corte dei conti, una specifica nuova disciplina riguardante il personale in questione. Ciò in un'ottica di discontinuità rispetto al precedente ordinamento e di tendenziale armonizzazione con la nuova e meno favorevole disciplina recata dai CCNL 2016 - 2018 per il personale giornalista appartenente alle regioni a statuto ordinario e alle altre amministrazioni pubbliche definita anche in attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai sensi del quale "Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

---

65. Nella seduta del 25 febbraio 2019, la Commissione 5<sup>a</sup> (Bilancio) ha espresso parere non ostativo sull'em. 25.0.3 (testo 2) che ha introdotto la norma.

In tale quadro il previsto mantenimento, senza alcun termine prefissato, di trattamenti definiti in ambiti diversi dalla contrattazione collettiva, oltre a non essere in linea con il descritto assetto legislativo e giurisprudenziale della Corte costituzionale, comporta, per un arco di tempo indeterminato, ingiustificate disparità di trattamento rispetto al personale con medesima qualifica appartenente alle regioni a statuto ordinario ed agli altri enti pubblici con conseguenti effetti emulativi. Infatti, i predetti CCNL 2016-2018 relativi al restante personale pubblico (art. 95 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 21 febbraio 2018, art. 59 del CCNL Enti di ricerca del 19 aprile 2018, art. 18-*bis* del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e art. 13 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018) hanno già definito la pertinente disciplina in maniera omogenea. A dimostrazione degli ipotizzati effetti emulativi si segnala l'avvenuta presentazione di un emendamento integrativo dell'articolo 25-*bis*<sup>66</sup> diretto a prevedere, per i giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico, l'inserimento in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni con conseguente sottrazione dei medesimi alla meno favorevole predetta disciplina contrattuale. Su tale emendamento sia il Dipartimento della Funzione pubblica sia il Dipartimento della RGS hanno espresso parere contrario. Il primo per gli evidenti profili di incostituzionalità con riferimento al disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione e il secondo anche con riguardo agli effetti finanziari conseguenti.

Le criticità sopramenzionate potrebbero essere superate attraverso l'inserimento nell'articolo 25-*bis* di un termine che conferisca alle disposizioni ivi recate carattere di effettiva e stringente transitorietà come peraltro previsto nella prima stesura dell'emendamento (25.0.3) recante l'articolo aggiuntivo in esame, laddove si consentiva l'applicazione della disciplina prevista dai singoli ordinamenti comunque non oltre il 31 luglio 2019. Conseguentemente, si ritiene necessario che all'articolo 25-*bis*, dopo le parole “contrattazione collettiva” siano inserite le seguenti: “e comunque non oltre la data del 31 luglio 2019”.

La lettera di trasmissione subordina a tale modificazione la verifica positiva della relazione tecnica di passaggio.

**Nel corso dell'esame in sede referente** l'emendamento 25-*bis*.100 delle relatrici, volto a recepire la condizione testuale sopra descritta, è stato riformulato indicando come termine massimo della disciplina transitoria il 31 ottobre (la data precedentemente indicata era il 31 luglio) del 2019.

---

<sup>66</sup> Emendamento 25-*bis*.1, Capitano.

**Al riguardo**, si rileva che l'emendamento in esame è volto a recepire la condizione, formulata in modo testuale dalla Ragioneria generale dello Stato per la verifica positiva della relazione tecnica di passaggio. La condizione, ripresa nel testo originario dell'emendamento, richiama la data del 31 luglio 2019. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno approvato il testo riformulato che fa, invece, riferimento alla data del 31 ottobre 2019: in proposito, stanti le motivazioni esposte nella lettera di trasmissione della RT, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa eventuali effetti di onerosità.

#### **ARTICOLO 26-ter<sup>67</sup>**

##### **Prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, comma 145, della L. 205/2017, come modificato dall'articolo 2 del DL 44/2018, prevede che, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate, le regioni possano autorizzare, a seguito di specifici accordi, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.

La RT relativa all'articolo 2 del DL 44/2018 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto vengono utilizzate le risorse già assegnate alle regioni, che costituiscono un tetto di spesa.

**Le norme** – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono che regioni e province autonome possano autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della L. 205/2017, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del DL 44/2018, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive. Al relativo onere si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, non sono corredate di **relazione tecnica**.

---

<sup>67</sup> Emendamento Pallini 26-ter.1.

**Al riguardo**, pur rilevando che la disposizione pone in capo alle regioni e alle province autonome una facoltà (e non un obbligo) di autorizzare un'ulteriore proroga per un periodo massimo di dodici mesi delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, appare opportuno acquisire conferma che le risorse utilizzabili siano sufficienti a coprire il prolungamento dei trattamenti di integrazione salariale in questione. Inoltre andrebbe chiarito se gli effetti derivanti dalla proroga per il 2019 siano suscettibili di comportare effetti di cassa non scontati a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 26-*quinquies***<sup>68</sup>

##### **Regime pensionistico ENAV**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 149/1997 prevede che, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione, ai dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, sia consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della L. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure). Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 della citata legge n. 248/1990 (esperto di assistenza al volo e meteo).

**Le norme** – introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati – sopprimono il comma 3 dell'articolo 26-*quinquies* del provvedimento in esame (articolo inserito nel corso dell'esame presso il Senato), che a sua volta aveva l'effetto di abrogare l'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 149/1997, sopra descritto. Quest'ultima norma resta quindi vigente, senza soluzione di continuità.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, non sono corredate di **relazione tecnica**.

**Al riguardo**, si rileva che la disposizione in esame sopprime la prevista abrogazione di una disciplina pensionistica di maggior favore, con ciò mantenendo dunque inalterata la situazione preesistente all'emanazione del DL 4/2019. La relazione tecnica di passaggio non ha

---

<sup>68</sup> Emendamento Zicchieri 26-*quinquies*.1.

considerato la disposizione abrogativa, introdotta dal Senato, alla quale non sono stati quindi ascritti espressamente effetti di risparmio.

In linea di principio, dalla soppressione di tale disposizioni abrogativa non dovrebbero quindi conseguire effetti finanziari: in proposito sarebbe peraltro utile acquisire una conferma.

#### **ARTICOLO 26-*septies*<sup>69</sup>**

##### **Sistema di governo dell'ANPAL**

**Le modifiche**, al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare di ANPAL e ANPAL servizi Spa ed un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego, prevedono:

- il differimento da trenta a centoventi giorni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del termine entro il quale sono nominati il nuovo presidente e direttore generale dell'ANPAL;
- il differimento da sessanta a centottanta giorni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del termine per l'adozione degli statuti dell'ANPAL e ANPAL Servizi Spa.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, anche tenuto conto che alle disposizioni recanti i termini ora differiti non erano stati ascritti effetti finanziari.

#### **ARTICOLO 28**

##### **Disposizioni finanziarie**

**In merito ai profili di copertura**, tenuto conto delle considerazioni dianzi svolte in merito alle disposizioni di cui agli articoli 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 5, e 13, comma 2, appare necessario aggiornare, con riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento in esame, l'importo degli oneri, come quantificati dall'alinea del comma 2 dell'articolo 28 nei seguenti termini: "2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, lettera *b*), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno

<sup>69</sup> Emendamento del Governo 26-*sexies*.0100.

2019, a 7.746,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.798 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”.

Appare conseguentemente necessario adeguare la copertura finanziaria di cui alla lettera *a)* del predetto comma 2 nei seguenti termini: “*a)* quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.629,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.875,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Ciò posto, si evidenzia che il Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, utilizzato a copertura ai sensi del comma 2, lettera *a)*, dell'articolo in commento, anche alla luce degli oneri ad esso imputati per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca comunque le necessarie disponibilità.